

COMUNE DI TOANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**IL REVISORE UNICO**

<b>Verbale n. 14 Data 14/12/2023</b>	<b>OGGETTO: ART. 79 CCNL 16/11/2022 'DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO' COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 .</b>
--	---

L'anno 2023, il giorno 14 del mese di DICEMBRE, il Revisore Unico esprime il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto tra i vari argomenti posti all'ordine del giorno, per quanto riguarda il presente parere il "Sulla Costituzione del FONDO per le RISORSE decentrate del Personale dipendente per l'anno 2023" ;

\*\*\*\*\*

Richiamate le norme previste dal d.lgs. n. 267/2000, sui pareri obbligatori del Revisore

**VISTI**

- il contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Regioni – Enti Locali sottoscritto il 16 novembre 2022, valido sia per la parte giuridica che per la parte economica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021; - gli artt. 79 e seguenti del contratto medesimo che disciplinano, fra l'altro, la costituzione e l'utilizzazione delle risorse "decentrate" da destinare alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente; - l'art. 73 del D.L. 25.6.2008, n.112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di part time; - il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; - l'art. 23 – 2 comma – del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che testualmente recita: 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"; - l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: 2. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d. leg.vo 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la

contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018; - la nota prot. n. 179877 dell'1.9.2020 della Ragioneria Generale dello Stato in ordine alla procedura idonea per l'attuazione della sopra citata disciplina

- - l'art. 3 – comma 2 – del D.L. 80/2021 che ha previsto che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui sopra, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, potranno essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità
- - il comma 604 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (n. 234/2021) che al fine di dare attuazione a quanto sopra ha disposto che le modalità e i criteri per l'incremento in argomento dovranno, comunque, essere stabiliti nel CCNL 2019 – 2021; - l'accordo definitivo del contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2018 – 2021 sottoscritto il 14 dicembre 2018
- con decreto del Sindaco n. 10 in data 20.12.2022, il sottoscritto è stato nominato fino al 31/12/2023 Responsabile dell'Unità Organizzativa Contabile” ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- con deliberazione consiliare n. 43 del 22.12.2022, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2023-2025;
- con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 28.12.2022, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad assegnare il Piano delle Risorse finanziarie ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 03.05.2023 è stato approvato il PIAO 2023-2025;
- il D.Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- con propria determinazione n. 42 del 31.10.2023. è stato costituito il fondo risorse decentrate 2023 – parte stabile;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 77 del 15.11.2023 ha dato indirizzo alla responsabile del Servizio personale in merito alle risorse di parte variabile da inserire nel fondo anno 2023;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione

finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- l'art. 8 – commi 3 e 4 – del D.L. 13/2023 che consente agli enti che rispettano i requisiti ivi indicati, di incrementare per gli anni dal 2023 al 2026, oltre il limite di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 25.5.2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre alla approvazione della Giunta Comunale relativa alla programmazione e costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2023

Dato atto che il fondo predetto trova piena copertura finanziaria nei competenti capitoli di bilancio come da parere favorevole espresso dal responsabile dell'area finanziaria e che la programmazione della destinazione del fondo medesimo è coerente con i vincoli posti dal contratto nazionale e dalle norme statali in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati e di contenimento dei costi del personale

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00;

Considerato che le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

### **ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per l'anno 2023 ai sensi dei contratti collettivi nazionali in premessa citati e della normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico  
(dott. Armando Granelli)

*Firmato:* Dott. A. Granelli